

CONVENZIONE

tra

Il Parco Archeologico di Pompei, con sede in Pompei (NA), alla Via Plinio n°26, C.F. 90083400631, nella persona del Direttore Dott. Gabriel Zuchtriegel, domiciliato per la carica presso la sede del Parco Archeologico di Pompei,

e

il Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra dell'Università della Calabria (qui di seguito denominato **DiBEST**), C.F. 80003950781 e P.I. 00419160783, in seguito denominato "Dipartimento", rappresentato dal Prof. Giuseppe Passarino in qualità di Direttore autorizzato a firmare il presente atto ai sensi dell'art. 3.2, commi 4 e 6, dello Statuto dell'Università della Calabria, emanato con D.R. 23/03/2012, n. 562, aggiornato con D.R. 03/08/2023, n. 1119, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14/08/2023;

VISTO

- La Legge n. 71 del 24 giugno 2013, recante *"l'istituzione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo"*, a norma dell'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014, n. 1712, recante il "Regolamento di organizzazione del MiBACT, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo Indipendente di Valutazione della Performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, (G.U. n. 274 del 25 novembre 2014, serie generale, con particolare riguardo all'art. 30 — Istituti Centrali o dotati di Autonomia Speciale);
- IL DPCM 15 Marzo 2024, n. 57 avente ad oggetto *"Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"*, ed in particolare il disposto secondo cui il Parco archeologico di Pompei è un istituto di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale (scientifica, finanziaria, contabile e amministrativa) e quale ufficio di livello dirigenziale generale in virtù del D.M. n. 44 del 23.01.2016 ha tra le proprie finalità

istituzionali quelle di assicurare e aumentare la conoscenza, la tutela e valorizzazione del patrimonio ad esso affidato dotato di autonomia speciale

- il Decreto Ministeriale del 12 gennaio 2017 (GU 10.3.17) sull'adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura;
- il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 28 Gennaio 2020, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”* e ss.mm.ii;
- il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, recante *“Organizzazione e funzionamento dei musei statali”* e ss.mm.ii;
- il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, recante *“Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”* e ss.mm.ii;
- il D.M. n. 53 del 09/02/2024 di modifiche al Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014, recante *“Organizzazione e funzionamento dei musei statali”* e ss.mm.ii;
- il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 15 del 12.01.2017, e ss.mm.ii, in materia di *“adeguamento delle Soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura”* e ss.mm.ii;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”* e ss.mm.ii;
- il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 sul *“Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”*, artt. 27 e 92 nonché la L. 19 novembre 1990, n. 341 *“Riforma degli ordinamenti didattici universitari”*, art. 8, *attribuiscono alle Università la facoltà di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati allo scopo di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale, nonché di sperimentare nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento;*

- lo Statuto dell'Università della Calabria, e precisamente l'art. 1.1 comma 1, che recita che *"L'Università della Calabria è un'istituzione pubblica dotata di personalità giuridica finalizzata alla ricerca scientifica, alla formazione culturale e al progresso civile della società. Favorisce l'innovazione anche con il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca"*; al comma 2 dello stesso articolo è previsto che *"Nel perseguimento di tali fini l'Università della Calabria "promuove anche forme di collaborazione con altri organismi pubblici e privati, internazionali e nazionali, e in particolare con la Regione Calabria e gli altri enti locali"*;
- il Decreto 26.5.2009 n. 87 emanato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali di concerto con il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, "Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro ...", prevede, tra l'altro, all'art. 2, comma 8 che *"Per garantire uno standard di qualità minimo dell'insegnamento, una percentuale non inferiore all'80% delle attività tecnico-didattiche deve essere svolta su manufatti qualificabili come beni culturali ai sensi del Codice, e pertanto i relativi interventi devono essere autorizzati preventivamente dall'organo di tutela competente per territorio, con specifico riferimento alla compatibilità dell'intervento conservativo con lo svolgimento dell'attività formativa ..."*;
- Il D.M. 2.3.2011 del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, che, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha istituito la classe di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, abilitante ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (classe LMR/02);

PREMESSO CHE

- le Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e successive modifiche e integrazioni, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Ministero della Cultura (MIC) esercita le funzioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio culturale; il Parco Archeologico di Pompei, quale Istituto del MIC dotato di autonomia speciale, esercita le proprie competenze nell'ambito della tutela, conservazione e fruizione pubblica;

- ai sensi dell'art. 111 del Codice, la valorizzazione dei beni culturali consiste, tra l'altro, “nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali finalizzate [...] al perseguimento delle finalità indicate all'art. 6”;
- ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice la valorizzazione dei beni culturali “comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale”;
- ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice, la conservazione dei beni culturali è assicurata mediante coerenti, coordinate e programmate attività plurime, tra le quali è compresa l'attività di restauro;
- l'Università della Calabria ha interesse alla promozione di interventi di conservazione e restauro in relazione a programmi interdisciplinari di ricerca e didattica, volti ad alimentare un processo di rinnovamento e sviluppo dei quadri, dei processi, dell'organizzazione e delle tecnologie ai fini della tutela dei Beni Culturali, nonché a garantire la completa formazione degli allievi del corso universitario sui contenuti pratico-applicativi dei diversi insegnamenti;
- l'art.3 dello Statuto del Parco Archeologico di Pompei che prevede, tra l'altro, tra le proprie attività, lo svolgimento di “attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi” (lett.g) nonché lo svolgimento di “ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria” (lett.h) e la collaborazione ad “attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri Uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curriculari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività” (lett.i);

CONSIDERATO CHE

- il Decreto 26.5.2009 n. 87 emanato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali di concerto con il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca “Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro ...” prevede, tra l'altro, all'art. 2, comma 8, “Per garantire uno standard di qualità minimo dell'insegnamento, una percentuale non inferiore all'80% delle attività tecnico-

didattiche deve essere svolta su manufatti qualificabili come beni culturali ai sensi del Codice, e pertanto i relativi interventi devono essere autorizzati preventivamente dall'organo di tutela competente per territorio, con specifico riferimento alla compatibilità dell'intervento conservativo con lo svolgimento dell'attività formativa ...”;

- con D.M. 2.3.2011 il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha istituito la classe di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, abilitante ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (classe LMR/02);
- che il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in “Conservazione e Restauro dei Beni Culturali” (classe LMR/02) - PFP1 “Materiali lapidei e derivati” - dell'Università della Calabria afferente al Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra (DiBEST) è stato accreditato, per l'a.a. 2016/17, con D.M. n. 0000393 del 15 giugno 2016;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- «i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività» (art. 2, co. 4°, Codice) e la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico «comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio» stesso (art. 6, co. 1°, Codice);
- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è, al contempo, l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11°, Codice, secondo le proprie competenze;
- è opportuno favorire iniziative di raccordo e di interlocuzione fra le Parti per il coordinamento e l'integrazione delle reciproche azioni volte a migliorare la valorizzazione e fruizione dell'offerta culturale;
- le iniziative oggetto della presente convenzione rientrano nelle attività di interesse istituzionale;
- la presente Convenzione configura un modello organizzativo fra le parti finalizzato alla valorizzazione e conservazione di beni culturali di appartenenza pubblica;
- tale modello organizzativo trova conferma anche nella disciplina europea (direttiva UE 26 febbraio 2014, n. 24) e nella conseguente disciplina italiana d'attuazione (d.lgs. 18 aprile

2016, n. 50), secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici sono anche gli «organismi di diritto pubblico» quali la Fondazione, in quanto soddisfa i requisiti indicati (art. 3, co. 1°, lett. d, d.lgs. n. 50 del 2016);

- in base all'indicata disciplina (europea e italiana) «un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione» (art. 5, co. 6°, d.lgs. n. 50 del 2016);
- è interesse comune delle Parti coinvolte nella presente convenzione definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano informativo, divulgativo e di valorizzazione delle reciproche iniziative, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale e statutaria
- che in data 15/07/2020 è stato stipulato un accordo quadro di collaborazione mediante stipula di una Convenzione quinquennale finalizzata alla conservazione e valorizzazione del Patrimonio culturale loro assegnato (Convenzione n. 19 del 15/07/2020) della durata di anni 5, con scadenza 15/07/2025;
- che le parti, sulla base delle positive esperienze pregresse, manifestano l'intenzione di proseguire la collaborazione e di dare seguito alle attività intraprese;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Costituiscono parte integrante della presente convenzione le premesse e gli allegati in essa richiamati.

Art. 2 – Oggetto

- 2.1 Con il presente atto le Parti intendono attuare forme integrate di collaborazione finalizzata alla conservazione e valorizzazione del Patrimonio culturale loro assegnato.
- 2.2 In particolare le parti intendono favorire e promuovere un comune programma di valorizzazione e conservazione attraverso lo svolgimento di attività didattica e di ricerca, scientifica e tecnologica, nella conservazione del patrimonio culturale, così come previsto dall'art. 2 comma 8 del Decreto 26.05.2009 n.87.
- 2.3 Nell'ambito di tale accordo le parti si impegnano a collaborare alla realizzazione di singoli progetti di intervento e/o ricerca componenti il programma di cui sopra, ciascuno per la propria parte e con il supporto organizzativo dei propri uffici. I singoli progetti scientifici d'intervento saranno definiti e concordati di volta in volta col Parco.
- 2.4 Le Parti si riservano la possibilità di integrare le condizioni previste nel presente accordo sottoscrivendo appositi Addendum che dovranno essere approvati dai rispettivi enti.

Art. 3 – Impegni delle parti

Nell'ambito di tale accordo le parti si impegnano a collaborare alla realizzazione dei singoli progetti componenti il programma di cui all'art. 2, ciascuno per la propria parte;

le parti, individueranno congiuntamente e coordineranno le iniziative del comune programma di valorizzazione e a tal fine metteranno a disposizione, gratuitamente, ciascuna per quanto di competenza, nelle proprie sedi ritenute idonee all'occorrenza, opere, competenze tecnico scientifiche, attrezzature e materiali per lo svolgimento della attività;

In particolare

3.1 il Parco Archeologico di Pompei si impegna a:

- autorizzare gli interventi conservativi sui beni in consegna, previa verifica della compatibilità dell'intervento con i singoli progetti concordati e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di tutela dei Beni Culturali, mettendo a disposizione eventuali opere in consegna (sempre all'interno del PAP) onde consentire agli allievi del Corso di laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali la formazione sui contenuti pratico-applicativi dei diversi insegnamenti, eseguiti secondo i Progetti di Intervento a carattere didattico concordati di volta in volta tra le Parti della presente convenzione;
- favorire la realizzazione di eventuali progetti di ricerca, studio e documentazione;

3.2 Il DiBEST, a cui afferisce il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, si impegna a:

- effettuare una valutazione di compatibilità dell'intervento con le esigenze didattiche legate al percorso formativo degli studenti iscritti al Corso di Studio, dandone comunicazione alle parti stipulanti la presente convenzione;
- favorire la collaborazione con il personale tecnico e scientifico del Parco nell'ambito delle attività didattiche e di ricerca derivanti dalla presente convenzione;
- favorire la realizzazione di eventuali progetti di ricerca, studio e documentazione sulle opere del Parco da condursi in collaborazione con lo stesso, mettendo a disposizione le competenze e le strumentazioni necessarie;
- garantire che le operazioni di conservazione e restauro avverrà sotto la supervisione e il coordinamento dei docenti e degli assistenti del corso universitario, che riconoscono essere in possesso degli specifici e qualificati profili professionali di cui all'art. 29, comma 7, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii;
- manlevare il Parco da ogni responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalle attività di cui alla presente convenzione ai beni culturali nonché a persone, cose, strutture, nonché ai propri mezzi e personale. Non potranno, in ogni caso, essere imputate al PAP conseguenze derivanti da cause ad esso non imputabili;
- valutare le opere messe a disposizione, tenuto conto delle esigenze formative degli studenti alla luce del progetto didattico e della tempistica determinata dalla programmazione didattica, e a garantire che la manodopera relativa all'intervento di restauro, svolto a cura degli studenti coinvolti nelle operazioni di conservazione e restauro sotto la supervisione e il coordinamento dei docenti e degli assistenti del corso universitario, sia in possesso degli specifici e qualificati profili professionali di cui all'art. 29, comma 7, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii assumendo a proprio carico i costi di trasporto, dei materiali di consumo e della documentazione per tutto il periodo di giacenza e di intervento;
- prendere in carico i manufatti individuati ed eseguire gli interventi di restauro in conformità a quanto disposto con la presente convenzione, nei singoli progetti attuativi e la normativa vigente.

3.3 La presente convenzione sarà integrata di volta in volta dai singoli progetti di intervento, redatti secondo le modalità e procedure di legge in materia di beni culturali, tenuto conto dell'impostazione metodologica della Università, nel rispetto dell'autonomia di insegnamento del docente. Tali progetti verranno concordati con il Parco Archeologico di Pompei, dal Direttore dei Laboratori di Restauro e dal Responsabile della SAF (per la

Fondazione CCR). In ogni caso non sono previsti oneri economici a carico del Parco.

I progetti comportanti attività diagnostiche e/o di intervento che per la particolare natura e/o complessità non possono rientrare nei singoli progetti didattici, saranno regolamentati dal Parco secondo le procedure e la normativa di legge applicabile.

Art. 4 – Durata della convenzione

Il presente accordo ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per iscritto su iniziativa di entrambe le parti. Ciascuna delle parti potrà, a suo insindacabile giudizio e in qualunque momento, recedere dal presente protocollo, con un preavviso di almeno sei mesi, da notificarsi a mezzo pec.

Art. 5 – Controllo e gestione delle attività di restauro nell'ambito dei programmi didattici

5.1 Il DiBEST, tenuto conto delle esigenze didattiche connesse agli interventi di restauro, ha facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento dei più elevati livelli qualitativi, di efficienza, di economicità e di efficacia nella gestione dell'intervento sempre nel rispetto della tutela dei beni culturali.

5.2 La responsabilità degli interventi è affidata in ogni caso al DiBEST.

5.3 Il DiBEST, data la propria responsabilità sugli interventi oggetto dell'attività didattica degli studenti del Corso di Laurea:

- verifica le proposte di intervento e la relativa documentazione redatta dai docenti e/o dagli studenti coordinati dai docenti nell'ambito dell'attività didattica e le trasmette ai referenti del Parco;
- monitora, con riferimento agli enti di tutela, la realizzazione degli interventi svolti nell'ambito dell'attività didattica dagli studenti, coordinati dai docenti del Corso di Laurea;
- garantisce il rispetto delle norme di legge in materia di beni culturali nonché in materia previdenziale e assistenziale, di sicurezza e protezione dei lavoratori e degli allievi del corso universitario, nonché dei soggetti a vario titolo impiegati nell'esecuzione delle attività, garantendo e manlevando il Parco da qualsivoglia responsabilità;
- individua per ciascuna area il personale tecnico scientifico responsabile delle attività di progettazione, documentazione, monitoraggio degli interventi oltre che di sperimentazione, studio e ricerca.

5.4 Il Parco controllerà che la gestione delle attività di restauro avvengano nel pieno rispetto

delle condizioni fissate in convenzione e nei progetti di intervento di volta in volta concordati e approvati nonché della normativa di legge in materia. Al fine di consentire l'esercizio di tale controllo, nonché l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, il DiBEST si impegna a fornire le informazioni richieste, a consentire visite e ispezioni e ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.

5.5 Il DiBEST si impegna a fornire al Parco i risultati degli studi e delle ricerche svolti sulle opere di volta in volta affidate, anche tramite la consegna del materiale documentario, grafico e fotografico e dei risultati delle attività.

Art.6 – Responsabili, referenti scientifici

Il Parco nomina per il presente accordo quale referente scientifico il Funz. Dott.ssa Paola Sabbatucci.

Il DiBEST nomina quali referenti scientifici la Coordinatrice del Corso di studio Prof.ssa Donatella Barca e la prof. Michela Ricca.

Art. 7 – Obblighi, responsabilità e assicurazioni

- 7.1 Il DiBEST si impegna a rispettare le norme in materia previdenziale e assistenziale, di sicurezza e protezione dei lavoratori e degli allievi del corso universitario, nonché dei soggetti a vario titolo impiegati nell'esecuzione delle attività, garantendo e manlevando il Parco da qualsivoglia responsabilità.
- 7.2 Il DiBEST garantisce al PAP la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile per il proprio personale, per gli studenti e/o soggetti che a vario titolo partecipano alle attività di cui alla presente convenzione.
- 7.3 Il DiBEST solleva da ogni responsabilità il PAP per eventuali danni che possano derivare dalle attività di cui alla presente convenzione a persone, cose, strutture, nonché ai propri mezzi e personale. Non potranno, in ogni caso, essere imputate al PAP conseguenze derivanti da cause a lei non imputabili rimanendo, dunque, esentata da qualsivoglia responsabilità.
- 7.4 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.Lgs. 3.8.2009, n. 106 ss.mm.ii si stabilisce che il DiBEST assume tutti gli oneri necessari per gli interventi concordati, nonché quelli relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del proprio personale e/o soggetti ospitati e/o propri collaboratori

coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

- 7.5 All'inizio delle attività, all'interno del Parco e oggetto del presente accordo, sarà compilato dai soggetti a vario titolo coinvolti nelle stesse (cfr. studiosi etc.), modulo di consenso informato ai sensi dell'art.26 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.
- 7.6 Si demanda a singoli progetti attuativi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii.

Art. 8 – Diritti di proprietà intellettuale

- 8.1 Le Parti comunque stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.
- 8.2 Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del know-how generato dalle attività in convenzione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l'interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravviveranno oltre la data di scadenza della presente Convenzione.

Art. 9 – Disposizioni di altre documentazioni

Il DiBEST fornirà tutti i dati e la documentazione risultante dal Progetto, come anche report e immagini, al Parco Archeologico di Pompei. Tali materiali verranno forniti sia in copia cartacea che digitale.

Art. 10 – Riservatezza

10.1 Ogni parte deve:

- mantenere la segretezza delle informazioni riservate di ciascun'altra parte;
- non utilizzare alcune delle informazioni riservate dell'altra parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo la presente Convenzione;
- non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle parti ad alcun individuo diverso dal personale impegnato nelle attività comuni.

Art. 11 – Ricerca e pubblicazione

11.1 L'obiettivo fondamentale delle Parti è generare nuove conoscenze e promuovere la divulgazione dei risultati della ricerca per il bene pubblico.

11.2 Le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto della presente convenzione potranno essere, in tutto o in parte oggetto di pubblicazione scientifica con la preventiva autorizzazione scritta del PAP.

11.3 Le suddette parti riconoscono la possibilità di ricorrere a partner, previa autorizzazione scritta del PAP, in qualsiasi pubblicazione riguardante la ricerca del Progetto.

11.4 L'uso e diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le mission degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse.

Art.12 – Pubblicità

12.1 Le Parti accettano di lavorare insieme e all'uopo si adoperano, ciascuna secondo le proprie possibilità, in attività pubblicitarie con i mezzi che hanno a disposizione.

12.2 Nessuna delle Parti userà il nome, il marchio o il logo di qualsiasi altra Parte senza previa approvazione scritta di tale Parte.

12.3 Le Parti accettano che la pubblicità o i materiali promozionali includano i nomi di tutti gli Enti coinvolti.

Art. 13 – Controversie

Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo le parti accettano la competenza del Foro di Napoli.

Art.14 – Trattamento dati personali

14.1 Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente ai fini del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del protocollo. Inoltre,

detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti.

14.2 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

Art. 15 – Modifiche

15.1 Qualsiasi modifica al presente accordo può essere apportata di comune accordo fra le parti, esclusivamente per iscritto. Eventuali accordi scritti e verbali intercorsi tra le parti prima della stipula del presente accordo si intendono superati e sostituiti dal presente.

15.2 La presente convenzione – costituita da n. 14 pagine – viene redatta e sottoscritta in duplice originale in carta semplice, previa lettura e conferma, in segno di piena accettazione e nei modi e nelle forme di legge. La presente convenzione sarà registrata solamente in caso d'uso a cura e spese del richiedente. L'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modifiche e integrazioni è a carico del DiBEST e sarà assolta in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate n. 22513 del 1995.

Per il Parco Archeologico di Pompei
Il Direttore Generale

Dott. Gabriel Zuchtriegel

Per l'Università della Calabria
Il Direttore del Dipartimento di Biologia,
Ecologia e Scienze della Terra

Prof. Giuseppe Passarino

* Firma apposta digitalmente ai sensi dell'articolo 15 comma 2 bis della legge 241/90